



COMUNE DI BRANDIZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER
IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA**
(aggiornato alle Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n. 206 dell'1.3.2018)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13.3.2019

INDICE

| | |
|--|----|
| Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione | 1 |
| Art. 2 - Principi comuni | 1 |
| Art. 3 - Applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti | 2 |
| Art. 4 - Deroghe al principio di rotazione..... | 3 |
| Art. 5 - Valore stimato dell'appalto | 3 |
| Art. 6 - Affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro | 3 |
| Art. 7 - Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro | 4 |
| Art. 8 - Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) | 5 |
| Art. 9 - Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 di euro..... | 5 |
| Art. 10 - Procedure ordinarie | 6 |
| Art. 11 - Albo Fornitori e Professionisti | 6 |
| Art. 12 - Modalità di svolgimento della procedura di affidamento | 6 |
| Art. 13 - Indagine di mercato..... | 7 |
| Art. 14 - Il confronto competitivo..... | 7 |
| Art. 15 - Criterio di valutazione delle offerte..... | 9 |
| Art. 16 - Verifiche preventive | 10 |
| Art. 17 - Stipula del contratto | 10 |
| Art. 18 - Entrata in vigore | 11 |

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di Brandizzo per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
4. Resta comunque stabilito che, per effetto delle attuali norme di Legge, per affidamenti di servizi e forniture superiori € 40.000,00 e di lavori superiori ad € 150.000,00, il Comune di Brandizzo ricorre alla stazione unica appaltante costituita con il Comune di Montanaro (TO), ovvero può avvalersi di un'altra centrale di committenza o dei soggetti aggregatori qualificati, o della eventuale Unione di Comuni, purché costituita e qualificata come centrale di committenza ovvero ricorrendo ad altra stazione unica appaltante costituita presso l'Ente di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
5. Non si applicano le disposizioni in materia di Centrale unica di Committenza, nel caso di utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Art. 2 - Principi comuni

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e nel principio di rotazione.
2. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
3. Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice. per quanto non espressamente previsto nei punti 2) e 3) del presente articolo si rimanda alle disposizioni del codice dei contratti ed alle Linee Guida Anac.
4. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:
 - al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

- al principio di rotazione, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi e all'adozione delle relative misure di contrasto, sia nella fase di svolgimento della procedura di gara sia nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
5. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
 6. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).
 7. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo (si rinvia alle Linee guida Anac n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa").

Art. 3 - Applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti

1. Il Comune di Brandizzo applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi e rientrino nella medesima fascia di valore o superiore.
2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
3. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie (procedura aperta o ristretta) o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Ente, in applicazione delle regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dal presente regolamento, in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
4. In ragione delle dimensioni dell'Ente e dell'esigenza di assicurare il corretto bilanciamento degli interessi di evidenza pubblica e di celerità del procedimento amministrativo, il valore minimo di riferimento per l'applicazione del suddetto principio è fissato: per i servizi e le forniture in € 20.000,00 e per i lavori in € 30.000,00.
5. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirato, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
 - arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
 - affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, in particolare per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti pubblici.
6. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, fa sì che l'affidamento o il reinvido al contraente uscente, abbiano carattere eccezionale e richiedono una adeguata motivazione in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
7. La motivazione circa l'affidamento o il reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, avviene in ragione dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

8. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Art. 4 - Deroghe al principio di rotazione

1. L'Amministrazione può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
- particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione, l'Amministrazione può invitare anche soggetti già risultati affidatari.
 - servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, dell'attività del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall'inerzia dell'Amministrazione, che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

Art. 5 - Valore stimato dell'appalto

1. Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, è necessario che ciascun settore prenda particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto dell'appalto, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di importo inferiore alla soglia comunitaria, detto valore deve essere calcolato:
- tenendo conto dell'intervenuta abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - secondo i parametri stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE e dall'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici.
3. Al ricorrere della suindicata ipotesi, per effetto della previsione derogatoria contenuta nell'articolo 16, comma 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001:
4. nel caso di affidamento a terzi dell'appalto da parte del titolare del permesso di costruire non trovano applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
5. di conseguenza, il valore delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai fini della individuazione del valore stimato dell'appalto, non si somma al valore delle altre opere di urbanizzazione eventualmente da realizzarsi.

Art. 6 - Affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015, modificativo dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto.
2. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta, da parte del Responsabile del Procedimento, secondo le seguenti motivazioni:
- tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
3. La soglia di € 5.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.

4. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

Art. 7 - Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.
3. La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.
4. Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso alle seguenti modalità di selezione e comunque prioritariamente a:
 - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma acquistinretepa.it (M.E.P.A.) ovvero, in alternativa, mediante altra piattaforma di Mercato Elettronico eventualmente fornita dalla Centrale di Committenza regionale;
 - Albo Fornitori e Professionisti gestito dal Comune di Brandizzo, attraverso sistema telematico di iscrizione e selezione delle Ditte procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento;
 - Manifestazione d'interesse preliminare, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.
5. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - Adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - Tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - Continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - Valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
 - Miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
6. Nella scelta del contraente deve essere garantito, in ogni caso il rispetto del principio di concorrenza del principio di rotazione, attraverso il ricorso alla comparazione di listini di mercato o di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, ovvero il confronto dei preventivi di spesa
7. Per gli importi superiori a quelli indicati nell'art. 3, comma 5, del Codice ed al fine di garantire il confronto tra imprenditori, il Responsabile Unico del Procedimento svolge, anche in via informale, una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
8. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
9. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale
10. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
11. Prima dell'affidamento il RUP è sempre obbligato alla verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente.
12. Per gli affidamenti di cui al presente articolo è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha,

altresi, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

13. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo fino ad € 40.000,00 sono affidati con le medesime modalità di cui al presente articolo e quindi garantendo sempre il principio di rotazione, trasparenza e massima concorrenza tra gli operatori del mercato mediante una richiesta di 2 (due) o più preventivi tra professionisti qualificati.

Art. 8 - Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, lett. b)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.
2. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 221.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
3. Per i servizi sociali e per i servizi indicati nell'allegato IX, di importo fino a € 750.000,00, l'affidamento dell'appalto può essere aggiudicato mediante invito rivolto a 5 operatori
4. L'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.
5. I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
6. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
7. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sull'albo fornitori del Comune, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
8. Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso alle seguenti modalità di selezione e comunque prioritariamente a:
 - Convenzioni Consip;
 - Piattaforma acquistinretepa.it (M.E.P.A) o eventualmente altra piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento;
 - Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'individuazione dei soggetti interessati a partecipare al successivo confronto competitivo tra operatori selezionati o invitati a partecipare al confronto; l'individuazione dei fornitori, avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.
9. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
10. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 9 - Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 di euro

1. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, l'affidamento e l'esecuzione mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
2. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sull'albo fornitori del Comune, ovvero mediante richiesta di manifestazione d'interesse preliminare, propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti, procedendo all'individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.

3. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali. Per affidamenti di importo superiore a 500.000,00 euro, la scelta della procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.
4. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 32, comma 10, lett. a).
5. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a), il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

Art. 10 - Procedure ordinarie

1. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea il Responsabile Unico del Procedimento opera mediante procedure ordinarie;
2. In alternativa, su espressa indicazione dell'organo di indirizzo politico, il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi di un'altra centrale di committenza o dei soggetti aggregatori qualificati, o della eventuale Unione di Comuni, purché costituita e qualificata come centrale di committenza ovvero ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso l'Ente di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
3. Ai sensi del precedente art. 1, comma 3 del presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento può sempre fare ricorso alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

Art. 11 - Albo Fornitori e Professionisti

1. Fermo restando quando previsto per il sistema di iscrizione al MEPAL, gestito dalla Asmel, per la gestione dell'albo fornitori e professionisti, non iscritti al MEPAL e per la valutazione di tutti i fornitori e professionisti operanti per il Comune di Brandizzo, si rimanda al Mod-Forn-01 Rev. 0 ed alla procedura PO-05 Rev. 7 "Approvvigionamento" del Sistema Qualità in atto presso il Comune di Brandizzo.

Art. 12 - Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

1. La procedura si articola in tre fasi:
 - svolgimento di indagini di mercato, manifestazione di interesse o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
 - stipulazione del contratto.
2. Nella individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Procedimento può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.
3. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva adeguatamente, in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
4. Per gli importi superiori a quelli previsti nell'art. 3, comma 5, del Codice, per i quali non si applica il principio di rotazione degli incarichi, in caso di affidamento all'operatore economico uscente, il Responsabile Unico del Procedimento deve motivare la scelta valutando il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e della qualità della prestazione.

Art. 13 - Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere:
 - l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti,
 - gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive;
 - le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate;
 - le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. L'Ente assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
3. La ricezione delle istanze avviene attraverso lo strumento della PEC per assicurare certezza della ricezione e della consegna dell'istanza ed in ragione delle disposizioni in materia di Codice dell'Amministrazione digitale.
4. L'intera procedura viene gestita informaticamente allo scopo di assicurare la massima tracciabilità delle diverse fasi del procedimento.
5. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
6. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
7. Il Responsabile Unico del Procedimento procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, selezione per categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni, requisiti di idoneità professionale, scegliendo una delle seguenti modalità:
 - consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico fornito da acquistinretepa.it (M.E.P.A.);
 - convenzioni CONSIP;
 - invito a manifestare interesse tra operatori qualificati, anche se non profilati quali fornitori dell'Ente;
8. L'esito dell'indagine di mercato viene inserita a supporto motivazionale della determina a contrarre.

Art. 14 - Il confronto competitivo

1. Nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque (servizi e forniture) ovvero a dieci (lavori), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare, oltre al numero minimo di cinque o dieci operatori anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente e secondo le modalità ed i limiti indicati negli articoli precedenti.
4. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono essere imparziali, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

5. Nella determinazione del sistema di scelta dei concorrenti si considera il valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente
6. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione, l'Ente procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
7. La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.
8. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'articolo 75, comma 3, del Codice dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.
9. La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
 - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - la misura delle penali;
 - l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - l'eventuale richiesta di garanzie;
 - il nominativo del RUP
 - l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016, con l'avvertenza che, in ogni caso, la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici:
 - a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;
 - b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
 - c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;
 - d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;

- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa;
 - lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
10. Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.
11. Il Responsabile Unico del Procedimento assume, di regola, le funzioni di Autorità di Gara.
12. Per la valutazione dell'offerta più vantaggiosa la Commissione aggiudicatrice in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, la stessa è composta in numero dispari non superiore a 5 da dipendenti del Comune iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, nel rispetto del principio di rotazione, ove costituito.
13. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 77 del Codice dei Contratti, in mancanza di personale idoneo interno all'Ente, il RUP procede all'individuazione dei componenti attingendo da personale dipendente di altri Enti Pubblici.
14. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
15. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000.

Art. 15 - Criterio di valutazione delle offerte

1. Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:
 - affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6, del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice
 - affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice.
 - affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, in alternativa tra criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6, del Codice e criterio costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice.
 - affidamento di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6, del Codice;
 - affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del Codice, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6, del Codice;
 - affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40.000,00 euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6, del Codice, criterio costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6, del Codice;
2. Per servizi e forniture *“con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”* devono intendersi quelli che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.
3. I servizi e le forniture *“caratterizzati da elevata ripetitività”* soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.

4. Qualora l'Ente intendesse procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, deve dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta.

Art. 16 - Verifiche preventive

1. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, l'Ente procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.
2. In tal caso l'Ente procede alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
3. Il contratto conterrà, specifiche clausole, che prevedono, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
4. L'Ente procederà alla verifica delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto nella percentuale minima del 3% di quelle rese nel corso dell'anno solare.
5. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, l'Ente procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5 lettera b), del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
6. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà:
 - alla risoluzione dello stesso ed al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
7. L'Ente procederà alla verifica delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto nella percentuale minima del 3% di quelle rese nel corso dell'anno solare.
8. Per importi superiori a 30.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto l'Ente, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

Art. 17 - Stipula del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

2. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.
3. All'esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali i risultati dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'adozione della delibera in Consiglio Comunale e a seguito della pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune di Brandizzo e resta permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune - sezione Regolamenti.
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione (A.N.A.C.), prevalgono automaticamente sul presente regolamento.
3. È abrogato il precedente Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 27.11.2017.